



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SEMAFORICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 197 DEL 13/08/2020

OGGETTO: VIA SOLFERINO (TRATTO VIA MAGENTA ÷ VIA C.PIAZZA): DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE. DECORRENZA: 24.08.2020 TERMINE: FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE

- Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota congiunta inoltrata dal competente Ufficio Comunale e dalla Gervasi Mario S.r.l. in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione di opere di riqualificazione dei selciati stradali;

ORDINA

- In Via **SOLFERINO** (tratto Via **Magenta** ÷ Via **C.Piazza**) dalle ore **08.00** del giorno **24 Agosto 2020 sino a termine lavori** è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli;
- **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli/Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
- Veicoli di servizio del Comune di Lodi (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi di supporto alle opere);
- Veicoli di soccorso in servizio di emergenza (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti presso recapiti non altrimenti raggiungibili);

In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata, vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- In **Via Solferino (tratto C.so Archinti ÷ Via Magenta)** è istituito il provvedimento di strada senza uscita ed il divieto di transito e sosta 0/24 esteso, su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;

Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli /mezzi d'opera utilizzati dall'impresa incaricata dell'esecuzione dell'intervento;
- Veicoli in uso al Comune di Lodi se utilizzati quale supporto all'attività in atto;
- Mezzi di soccorso in servizio di emergenza per interventi presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto ubicati all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili;

Per tutte le categorie di veicoli ammesse alla deroga riguardante il transito l'accesso/uscita dal tratto stradale in oggetto avverrà obbligatoriamente dall'intersezione con **C.so Archinti**;

- In **C.so Archinti** (fatte salve le categorie di veicoli ammesse al transito in deroga di cui al precedente punto) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via del Guasto) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Solferino;

- In **Via Incoronata** è istituito il provvedimento di strada senza uscita ed il divieto di transito e sosta 0/24 esteso, su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;

Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli /mezzi d'opera utilizzati dall'impresa incaricata dell'esecuzione dell'intervento;
- Veicoli in uso al Comune di Lodi se utilizzati quale supporto all'attività in atto;
- Mezzi di soccorso in servizio di emergenza per interventi presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto ubicati all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili;

Per tutte le categorie di veicoli ammesse alla deroga riguardante il transito l'accesso/uscita dal tratto stradale in oggetto avverrà obbligatoriamente dall'intersezione con **P.za della Vittoria**;

- In **Via Magenta** (tratto via Solferino ÷ Via Battaggio) è istituito il provvedimento di strada senza uscita ed il divieto di transito e sosta 0/24 esteso, su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;

Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli /mezzi d'opera utilizzati dall'impresa incaricata dell'esecuzione dell'intervento;
- Veicoli in uso al Comune di Lodi se utilizzati quale supporto all'attività in atto;
- Mezzi di soccorso in servizio di emergenza per interventi presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto ubicati all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili;

Per tutte le categorie di veicoli ammesse alla deroga riguardante il transito l'accesso/uscita dal tratto stradale in oggetto avverrà obbligatoriamente dall'intersezione con **Via Battaggio**;

- In **Via S.Maria del Sole** è istituito il provvedimento di strada senza uscita ed il divieto di transito e sosta 0/24 esteso, su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;

Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli /mezzi d'opera utilizzati dall'impresa incaricata dell'esecuzione dell'intervento;
- Veicoli in uso al Comune di Lodi se utilizzati quale supporto all'attività in atto;
- Mezzi di soccorso in servizio di emergenza per interventi presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto ubicati all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili;

Per tutte le categorie di veicoli ammesse alla deroga riguardante il transito l'accesso/uscita dal tratto stradale in oggetto avverrà obbligatoriamente dall'intersezione con **Via Fanfulla/Via Battaggio**;

- In **Via Solferino (tratto Via Fanfulla ÷ Via C. Piazza)** viene istituita l'inversione del normale senso di marcia con circolazione consentita, a senso unico, lungo la direttrice Via Fanfulla - Via Piazza;
- In **Via Solferino** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Fanfulla) giungano all'intersezione con Via C.Piazza;

Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere, in ogni caso, salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere;

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà altresì farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 ed in conformità al Decreto Interministeriale 22.01.2019 *“Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*.

In caso di sospensione prolungata delle attività, l'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico di riprendere le lavorazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale

